

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 MARZO 2019

(proposta dalla G.C. 11 marzo 2019)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MALANCA Roberto
ARTESIO Eleonora	GIACOSA Chiara	MENSIO Federico
AZZARÀ Barbara	GIOVARA Massimo	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GOSETTO Fabio	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IARIA Antonino	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	IMBESI Serena	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LAVOLTA Enzo	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LO RUSSO Stefano	TISI Elide
FASSINO Piero	LUBATTI Claudio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MAGLIANO Silvio	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara		

In totale, con il Presidente, n. 35 presenti, nonché le Assessorie e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - MONTANARI Guido - PISANO Paola - SACCO Alberto - UNIA Alberto.

Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere e i Consiglieri: AMORE Monica - MONTALBANO Deborah - MORANO Alberto - NAPOLI Osvaldo - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.

Proposta dell'Assessore Rolando, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Dopo anni caratterizzati da ripetuti interventi legislativi, è rimasto sostanzialmente invariato il quadro giuridico di riferimento del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), le cui norme principali sono:

- articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- articolo 1, comma 669 e seguenti, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della IUC, disciplina la specifica fattispecie della TASI e, in particolare:
 - l'articolo 1, comma 675, che prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
 - l'articolo 1, comma 683, che prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione (...) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo il quale le tariffe e le aliquote dei tributi locali, in assenza di esplicita determinazione o modifica delle stesse entro la data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, debbano intendersi prorogate di anno in anno, con effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per la TASI sull'abitazione principale.

Per effetto dell'articolo 1, comma 14, lettera b) della suddetta Legge n. 208 del 2015 che ha modificato l'articolo 1, comma 669, della Legge n. 147/2013, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, dell'abitazione principale (come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e delle altre fattispecie ad essa equiparate per legge o per disposizione regolamentare (Regolamento TASI n. 369, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 giugno 2014):

- unità abitative appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità abitativa - purché non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 - posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze, limitatamente ad una unità in tutta Italia;
- unità abitativa posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e relative pertinenze;
- unità abitativa posseduta da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato che, a partire dal 2015 per effetto della Legge n. 80/2014, articolo 9 bis, è da considerarsi limitatamente ad "una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Il termine per il pagamento dell'imposta, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 23, articolo 9, comma 3), è fissato in due rate aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 giugno 2014 (mecc. 2014 01952/013), esecutiva dal 29 giugno 2014.

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".

Il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno ha differito il termine di approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2019-2021 al 31 marzo 2019.

La Legge di Stabilità 2019, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha confermato il blocco delle aliquote dei tributi comunali di cui all'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015,

previsto inizialmente per il 2016 e successivamente prorogato fino all'anno fiscale 2018.

Come già avvenuto a decorrere dall'anno 2016 - per effetto della Legge n. 208/2015 - anche nel 2019 la TASI non sarà più dovuta per l'abitazione principale, né per tutte le altre fattispecie ad essa equiparate. Si conferma, come già deliberato sin dal 2014, la non applicazione della TASI alle categorie di immobili già soggetti a IMU e la non corresponsione della tassa da parte del conduttore. Pertanto, il tributo di cui trattasi si applica esclusivamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce).

Per detti beni merce si ritiene opportuno aumentare l'aliquota, attualmente fissata all'1 per mille, affinché l'onere tributario degli stessi sia più conforme a quello di altre tipologie di immobili per le quali è prevista l'applicazione dell'IMU con aliquota massima.

Per i motivi sopra esposti, l'aliquota per gli immobili in questione viene stabilita nella misura del 2,5 per mille.

Il gettito del tributo, stimato in Euro 1.750.000,00 è diretto alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune.

Per chiarezza espositiva si allega alla presente una tabella (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nella quale sono dettagliatamente elencate e descritte le aliquote applicate per ciascuna delle fattispecie imponibili.

Tali aliquote vengono deliberate rispettando il vincolo fissato dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per l'abitazione principale ed al 10,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

Dato atto inoltre che in data 12 marzo 2019 è stato espresso il parere favorevole da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs.267/2000 (all. 2 - n.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di approvare, così come definite nel prospetto "TASI 2019 - Aliquote" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili;
- 1) di dare atto che le aliquote TASI approvate nella presente deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, Legge 296/2006;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.;
- 3) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e comunicati stampa e di procedere con la pubblicazione sul sito web istituzionale nella sezione "tasse e tributi", sottosezione dedicata alla TASI;
- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

per L'ASSESSORE
AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Appendino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE
F.to Petrozzino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato

nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 27

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 5:

Fassino Piero, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Ricca Fabrizio

PRESENTI 27

VOTANTI 27

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

CONTRARI 5:

Fassino Piero, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Tisi Elide, Tresso Francesco

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO
Roux

IL PRESIDENTE
Sicari
